

VERBALE DI ACCORDO

Roma, addì 4 ottobre 2001

tra

ENEL, rappresentata dai Sigg.:

Delfino, Auricchio, Morelli, Chianese,
Centorbi;

e

le OO.SS. Nazionali:

FNLE, rappresentata dai Sigg.:

Berni, Bronzi, Fontanelli, Nardone,
Venanzetti;

FLAEI, rappresentata dai Sigg.:


Carosi, Arca, De Masi, Rigobon,
Solari;

UILCEM, rappresentata dai Sigg.:

Briano, Chiara, Polizzi, Zaza

Premesso

- Che, con il verbale di accordo 3 dicembre 1998, stipulato tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali FNLE, FLAEI e UILSP (oggi UILCEM), è stato costituito un Fondo Pensione complementare a capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita, denominato Fondo Pensione dipendenti Gruppo ENEL (FOPEN);
- che, a norma dell'art. 4.2 dello Statuto del FOPEN, definito con il citato verbale di accordo 3 dicembre 1998, è stata prevista, con appositi verbali di accordo sindacale, l'adesione al FOPEN delle Società controllate dall'ENEL, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, n. 1 e 2, del Codice civile;
- che, ai sensi dell'art. 21.1, lettera b), dello stesso Statuto, il FOPEN provvede ai propri scopi istituzionali con i contributi dei lavoratori associati, ivi compresi eventuali contributi volontari aggiuntivi;
- che, a norma dell'art. 21.2 dello Statuto medesimo, la misura dei contributi volontari aggiuntivi è determinata mediante accordo sindacale intervenuto tra le stesse Parti che hanno istituito il FOPEN, ovvero tra le Parti che hanno aderito al FOPEN ai sensi del citato art. 4.2;



Four handwritten signatures are present at the bottom of the document, corresponding to the representatives of the four parties involved in the agreement.

Considerato

- che le Parti - anche in relazione all'elevato numero di adesioni pervenute al FOPEN ed ai conseguenti riflessi sulla consistenza patrimoniale del Fondo stesso - concordano sull'esigenza di prevedere la possibilità di elevare ulteriormente il potenziale livello di copertura previdenziale per i lavoratori iscritti al Fondo, rendendo possibile l'incremento dell'entità delle prestazioni pensionistiche erogabili dal Fondo stesso, mediante la previsione della possibilità di destinazione al finanziamento del FOPEN di contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria, ad esclusivo carico del lavoratore iscritto al Fondo;

le Parti, tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, convengono su quanto segue:

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 21.1, lettera b), dello Statuto del FOPEN, è facoltà dei lavoratori associati versare, previo esercizio di una specifica opzione in tal senso, contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria da destinare al finanziamento del FOPEN;
2. Detta contribuzione volontaria aggiuntiva, ad esclusivo carico del lavoratore iscritto al Fondo, viene definita, ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto, secondo le forme e nelle misure di seguito specificate:

2.1. Contribuzione volontaria aggiuntiva in forma ricorrente

L'entità dei contributi volontari aggiuntivi è pari ad una misura percentuale variabile, da definire a scelta del lavoratore e graduabile fino all'8%, stabilita in misura intera (1%,2%,3%,4%,5%,6%,7% e 8%), da calcolare sulla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto.


La durata del versamento di detta contribuzione non potrà essere inferiore ad un anno solare.

Il versamento di detta forma di contribuzione volontaria in favore del FOPEN viene effettuato in via ricorrente, e cioè con la cadenza temporale e secondo le modalità previste per il versamento della contribuzione ordinaria, salva revoca, da parte del lavoratore iscritto, da esercitare con un preavviso minimo di due mesi.

2.2. Contribuzione volontaria aggiuntiva in forma "una tantum"

La misura dei contributi volontari aggiuntivi è stabilita secondo importi variabili, da definire a scelta del lavoratore iscritto che eserciti l'opzione per tale forma di contribuzione volontaria, secondo valori compresi tra l'importo di 500 Euro e quello di 2.500 Euro (da intendersi convenzionalmente rivenienti da una misura percentuale, calcolata sulla retribuzione assunta a base del trattamento di fine rapporto), anche più volte a livello annuale.


Tale forma di contribuzione è cumulabile con quella di cui al precedente punto 2.1 ed è realizzabile semprechè il relativo importo trovi capienza nella retribuzione mensile disponibile di riferimento, anche tenendo conto di quanto precisato al successivo punto 3.




3. La contribuzione volontaria aggiuntiva, nelle due forme di cui al precedente art. 2, potrà decorrere a partire dal 1° gennaio 2002. In ogni caso, l'effettiva trattenuta sulle competenze mensili inizierà a decorrere a partire dal secondo mese successivo a quello della data di presentazione della domanda di versamento della contribuzione volontaria aggiuntiva da parte del lavoratore iscritto, ovvero, per la forma "una tantum", si realizzerà esclusivamente mediante trattenuta sulle competenze retributive del mese indicato dal lavoratore e comunque non prima del predetto secondo mese e verrà versata secondo le modalità previste per la contribuzione ordinaria.
4. Naturalmente, la contribuzione volontaria aggiuntiva, nelle forme previste dal presente verbale, beneficia della "deducibilità fiscale" alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti, che troveranno applicazione nei confronti di ciascun lavoratore iscritto (con riferimento alla propria specifica posizione), optante per detta contribuzione volontaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

D:\oldC:\documenti\lopen\Verbali di accordo\Verbale contribuzione volontaria



Handwritten signature of the first representative, likely a union official, with the name "Fantale" written below it.



Handwritten signatures of the second and third representatives, likely employer officials, with the name "Fantale" written below the first signature.